

IL MONDO DELL'E-COMMERCE E LA SUA EVOLUZIONE TRIBUTARIA

DOTT. ALBERTO PERANI

CO
AP | STUDIO
PERANI



www.coapassociati.com

LA DIGITAL ECONOMY

TRE DIMENSIONI SPECIFICHE



Le piattaforme multiparti

Il servizio reso dalle piattaforme assume natura di intermediazione a condizione che la piattaforma non agisca in nome proprio



Il commercio elettronico

Tassazione del commercio elettronico diretto ed indiretto: Direttiva 2008/8/CE che si estende al commercio elettronico indiretto dal 2021.



Le attività degli over the top (OTT)

valorizzazione delle informazioni scambiate tramite social network.

LA DIGITAL ECONOMY: MODELLO DI BUSINESS E-COMMERCE

VENDITA DI PRODOTTI ONLINE: principali soluzioni



MODELLO DI BUSINESS E-COMMERCE

Ipotesi di realizzazione di un gruppo di lavoro per la realizzazione di un progetto di e-commerce



SOFTWARE HOUSE

Con esperienza e-commerce



TEM (TEMPORARY EXPORT MANAGER)

Per analisi di mercato e digital branding



STUDIO LEGALE

Privacy e contrattualistica B2B e B2C



ESPERTO SISTEMI GESTIONALI (ERP)

Esperto sistemi gestionali ERP



CONSULENTE IVA

Per ottimizzare le procedure gestionali



SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELLE-COMMERCE INDIRETTO

AMAZON - MARKETPLACE


L'impresa che decide di vendere i propri prodotti su AMAZON può scegliere tra **due modalità di Vendita:**



FBA FULFILLED BY AMAZON

FBA gestisce sia l'inventario (magazzino) che la spedizione dei prodotti; due possibilità:

- Programma paneuropeo di logistica Amazon
- Rete logistica europea



FULFILLED BY MERCHANT

L'inventario (magazzino) e la spedizione sono gestiti direttamente dal venditore o tramite terzi



Gestione inventario

Amazon mantiene i prodotti solo nei centri logistici locali, pronti per la consegna su scala nazionale e all'invio ai centri di distribuzione di altri paesi

Amazon si occupa di distribuire e stoccare i tuoi prodotti in tutta Europa, nei paesi da te abilitati alla collocazione dell'inventario

Tempi di consegna

Immediata su scala locale, più lenta verso l'estero

Molto veloci in tutti i paesi abilitati allo stoccaggio

IVA

È necessaria una P. IVA per il paese in cui i prodotti sono conservati. Potrebbe essere necessario possedere una P. IVA nei paesi esteri in cui viene superata una certa soglia di fatturato

È necessaria una P. IVA in ogni paese in cui saranno conservati i prodotti

Costi di spedizione

Tariffe locali per le consegne nazionali; costi più alti per le consegne all'estero

Tariffe locali in tutti i paesi abilitati allo stoccaggio

Costo logistico indicativo

Per una confezione standard da 500 g

€ 6,13

€ 2,81 - € 4,59

Nei paesi abilitati allo stoccaggio

SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELLE-E-COMMERCE INDIRETTO

Servizio di nomina dei vari rappresentanti fiscale nei diversi Paesi europei



Servizio che permette di trasferire i beni da un deposito all'altro a seconda della richiesta di acquisto di tali beni da parte degli utenti finali



Definizione dei Paesi in cui stoccare la propria merce e scelta di uno o più centri di depositi logistici della multinazionale

SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELLE-COMMERCE INDIRETTO

La multinazionale svolge il ruolo di service provider:

Soggetto che facilita le transazioni commerciali senza intervenire come controparte economica, giuridica nei contratti di vendita



Ritiro della merce presso la sede italiana




Imballaggio e spedizione



Recapito alla società venditrice di report di avvenuta consegna

SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELL'E-COMMERCE INDIRETTO

Territorialità dell'Iva



Transporto dei beni

Transporto del bene avviene prima della cessione al cliente finale

- Trasferimento fisico della merce presso un centro di deposito della multinazionale situato in un altro stato membro UE, in attesa della successiva vendita e consegna agli acquirenti finali di tale Paese : CESSIONE INTRACOMUNITARIA ASSIMILATA NON IMPONIBILE EX ART. 41 DL 331/93
- Identificazione diretta ai fini Iva ovvero nomina di un rappresentante fiscale


Transporto del bene situato nel territorio dello Stato verso altro Paese Ue in esecuzione della cessione all'acquirente

- Soggetto acquirente UE dotato di PIVA (art. 41 DL 331/93)
 - Soggetto acquirente UE non dotato di PIVA : vendita a distanza (art. 40, co. 3 e art. 41, co. 1 lett. b) DL 331/93)

SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELLE- COMMERCE INDIRETTO

SHOPIFY

E' una delle più diffuse piattaforme on line per creare un sito di e-commerce



- Permette di creare un negozio virtuale secondo le specifiche necessità dell'impresa
- Sotto il profilo degli adempimenti legali, mette a disposizione del venditore una specifica sezione nella quale il medesimo, con l'aiuto di un legale, carica:
 - Le condizioni generali di vendita;
- La politica in tema di informativa privacy e dei cookies
 - Check-out sicuro
 - Gestisce le spedizioni
 - Funziona anche su mobile
- Possibilità di vendere sui social media, sugli altri marketplace online

E-commerce: regime fiscale Iva



COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Rappresenta una cessione di beni materiali attraverso il canale telematico per mezzo del quale le parti:

- Concludono la transazione;
- Eseguono il pagamento

Il bene è spedito utilizzando il sistema dello scambio per corrispondenza

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Cessione virtuale di beni/servizi realizzata attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall'acquirente per:

- Concludere la transazione;
- Scaricare telematicamente il prodotto acquistato (nella forma di file digitale);
- Eseguire il pagamento

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO




1.

Viene assimilato alla vendita per corrispondenza con applicazione sulle relative norme interne, comunitarie e internazionali



2.

La tassazione deve avvenire nei modi tradizionali



3.

in Dogana se si tratta di importazione



4.

Come vendita a distanza, se effettuata in Ue.

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Operazioni intracomunitarie

I soggetti sono residenti in Paesi diversi Ue. Sono equiparate alle vendite a distanza e quindi è applicabile la disciplina Ue degli:

Acquisti comunitari (cedente Ue e acquirente privato italiano), art. 40 co. 4 lett. b) D.L. 331/1993, convertito nella L. 29/10/1993 n° 427:

- si applica l'Iva italiana, attraverso un rappresentante fiscale o identificazione diretta, se il cedente Ue ha effettuato vendite annuali a privati italiani per un ammontare pari o superiore ad Euro 35.000;
- Se non viene superata la soglia di Euro 35.000, il cedente Ue può assoggettare l'operazione ad Iva nel suo stato di residenza.

Acquisti comunitari (cedente Ue e acquirente soggetto passivo italiano)

- Acquisto intracomunitario con applicazione del reverse charge

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Cessioni comunitarie (cedente italiano e acquirente privato Ue) art. 41 co. 1 lett. B D.L. 331/1993

- si applica l'Iva italiana se le cessioni effettuate nell'altro Stato Ue non hanno superato nell'anno precedente e non superano nell'anno in corso la soglia di Euro 100.000 (o l'eventuale minor soglia fissata nello Stato Ue di destinazione); l'italiano può optare per l'applicazione dell'imposta nel paese dell'acquirente con indicazione in dichiarazione Iva;
- Se si supera tale soglia, l'operazione è assoggettata ad imposta nello Stato di residenza dell'acquirente e il cedente italiano deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente

Cessioni comunitarie (cedente italiano e acquirente soggetto passivo Ue)

- Cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 41 co. 1 lettera) D.L. 331/93

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Stato membro	Soglia	Stato membro	Soglia
Austria	35.000 €	Svezia	320.000 SEK
Belgio	35.000 €	Finlandia	35.000 €
Olanda	100.000 €	Cipro	35.000 €
Danimarca	280.000 DKK	Estonia	35.000 €
Germania	100.000 €	Lettonia	35.000 €
Grecia	35.000 €	Lituania	35.000 €
Spagna	35.000 €	Malta	35.000 €
Francia	35.000 €	Polonia	160.000 PLN
Irlanda	35.000 €	Repubblica Ceca	1.140.000 CZK
Italia	35.000 €	Slovacchia	35.000 €
Lussemburgo	100.000 €	Slovenia	35.000 €
Portogallo	35.000 €	Ungheria	35.000 €
		Bulgaria	70.000 BGN
Romania	118.000 RON	Croazia	270.000 HRK

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRECTO

Interpello n.255 del 16 Aprile 2021



Il soggetto passivo che pur avendo effettuato vendite a distanza intracomunitarie per un ammontare superiore alle soglie previste negli Stati membri di destinazione dei beni ha assolto erroneamente l'IVA in Italia anziché negli stati esteri



Può chiedere il rimborso dell'imposta versata anche prima della notifica dell'atto di accertamento da parte dell'autorità estera, ricorrendo alla procedura di cui all'art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72

Commercio elettronico indiretto: casi particolari

Beni soggetti ad accisa | non è applicabile il regime delle vendite a distanza

- Il luogo impositivo non dipende dalla condizione relativa all'ammontare delle vendite effettuate nello Stato membro di destinazione, ma soltanto dal soggetto che organizza il trasporto o spedizione dei beni
- Se quest'ultimo è curato dal cedente, l'Iva è dovuta nel Paese di destinazione, mentre se la spedizione (o trasporto) è curata dal cessionario non residente, l'operazione resta soggetta ad Iva in Italia. (Nota Agenzia delle Entrate prot. N. 20462 del 15 febbraio 2013).

	Soggetto che cura il trasporto/spedizione	Luogo impositivo
Beni soggetti ad accisa	Fornitore	Paese Ue del cliente a prescindere
	Cliente	Paese Ue del fornitore a prescindere dalla soglia

EFFETTI DELLA BREXIT

Nuove regole vendite on-line

Tutti gli operatori internazionali di e-commerce dal 1 gennaio 2021 saranno costretti a registrarsi ai fini IVA in UK anche per le vendite inferiori a 135 sterline.



eliminata l'attuale esenzione IVA sui pacchi di valore inferiore alle 15 sterline)



Le vendite di merci non superiori a £135 spedite da fuori del Regno Unito a un consumatore del Regno Unito devono essere assoggettate a IVA del Regno Unito



Il venditore deve chiedere/possedere la partita IVA del Regno Unito e procedere a dichiarazioni trimestrali.



Per operazioni superiori a £135 il venditore o l'acquirente può pagare l'IVA all'importazione nel Regno Unito.

NOVITA' E-COMMERCE DAL 01° LUGLIO 2021

NEI RAPPORTI B2C

DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2021 N. 83

- [II REGOLAMENTO \(UE\) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017](#), che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto.
- [La DIRETTIVA \(UE\) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017](#) che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni volti a rendere maggiormente efficiente la cooperazione tra i singoli Paesi Ue nel contrasto all'evasione dell'Iva e a cambiare le modalità applicative dell'Iva e-commerce nei rapporti con l'estero.
- [DIRETTIVA \(UE\) 2019/1995 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2019](#) che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni
- [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) 2019/2026 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2019](#) che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

NOVITA' E-COMMERCE DAL 01° LUGLIO 2021

NEI RAPPORTI B2C

- Viene fornita, in modo chiaro, la nozione di "vendite a distanza intracomunitarie di beni": cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.
- Le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni.
- Fino alla soglia annua di vendita a distanza e servizi TBE transfrontalieri pari a 10.000 Euro (valore totale al netto dell'IVA) si applicherà invece l'IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (fermo restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione)
- Introduzione del regime speciale dello sportello unico ("OSS-One Stop Shop") per la vendita online di beni fisici: regime simile a quello esistente già dal 10 gennaio 2015 riguardo alla vendita di beni virtuali

NOVITA' E-COMMERCE DAL 01° LUGLIO 2021

SISTEMA OSS: ART. 74 SEXIES DPR 633/72

<ul style="list-style-type: none">• L'impresa italiana gestisce il sistema OSS utilizzando il proprio numero identificativo Iva ordinario;
<ul style="list-style-type: none">• NON vi è l'obbligo di emissione della fattura di vendita;
<ul style="list-style-type: none">• L'impresa italiana vende i beni fisici applicando l'Iva del Paese di consumo;
<ul style="list-style-type: none">• Le operazioni restano non imponibili ai sensi dell'articolo 41 co. 1 lett. b) del Dl n. 331/1993; esse concorrono quindi a formare il volume d'affari e del plafond;
<ul style="list-style-type: none">• Registrazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi, come operazioni non imponibili articolo 41 co.1 lett.b) del Dl n. 331/1993;
<ul style="list-style-type: none">• E' obbligatorio trasmettere il Modello Intra 1-bis, almeno ai fini statistici. ???
<ul style="list-style-type: none">• Oltre alla dichiarazione Iva ordinaria, viene presentata una speciale dichiarazione Iva OSS relativamente alla merce inviata ai consumatori di altri Paese Ue con partenza dall'Italia
<ul style="list-style-type: none">• La dichiarazione Iva OSS viene presentata su base trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

[Link aliquote iva UE: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchResult.html](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchResult.html)

Novita` e-commerce dal 1 luglio 2021: Sistema OSS

Dal 01 aprile 2021 sarà possibile registrarsi ai nuovi regimi speciali
Dal 01 aprile 2021 sarà possibile registrarsi ai nuovi regimi speciali

sul sito www.agenziaentrate.gov.it



OSS non-Ue

Soggetti Extra Ue privi di S.O. nel territorio dell'Unione



OSS Ue

Soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia
Soggetti Extra Ue aventi S.O. in Italia
Soggetti Extra Ue che seppure privi di una S.O. in UE spediscono e trasportano merci dall'Italia



IOSS

Soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia
Soggetti passivi Extra UE con S.O. in Italia
Soggetti passivi Extra-UE privi di S.O. nell'UE

NOVITA' IVA DAL 01 LUGLIO 2021 SISTEMA OSS


Efficacia dell'iscrizione

- L'iscrizione al regime comunitario Oss avrà effetto dal primo giorno del trimestre successivo a quello di iscrizione.
- se vengono effettuate cessioni nell'ambito del regime prima di tale data, l'operatore può iniziare a beneficiare del regime a partire dalla data della prima cessione purchè abbia informato lo Stato membro di identificazione di avere iniziato le attività nell'ambito del regime, entro il decimo giorno del mese successivo al compimento della prima cessione.

Cancellazione ed esclusione

- Per potersi cancellare dal regime unionale, l'operatore è tenuto ad informare lo Stato di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile precedente quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime speciale.
- A titolo esemplificativo se un operatore decide di uscire dal regime a decorrere dal 1° ottobre, dovrà informare lo Stato membro di identificazione entro il 15 Settembre.
- Un soggetto passivo è invece escluso dallo Stato membro di identificazione nei seguenti casi:
- l'operatore non ha effettuato cessioni nel quadro del regime speciale per otto trimestri consecutivi;
- non soddisfa più le condizioni necessarie per avvalersi del regime;
- vi è inosservanza persistente delle norme relativa al regime, da parte dell'operatore.





NOVITA' IVA DAL 01 LUGLIO 2021 SISTEMA OSS

Dichiarazione Iva dello Sportello Unico

- I soggetti che utilizzano il regime speciale sono tenuti a presentare, per via elettronica **una dichiarazione Iva dello sportello unico** per ogni periodo d'imposta, con cadenza trimestrale, indipendentemente dal fatto che durante il trimestre siano stati ceduti beni. La dichiarazione dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
- La dichiarazione Iva dello sportello include i dati relativi alle cessioni effettuate ai clienti nei vari Stati membri di consumo, dal soggetto passivo che utilizza il regime. Più specificatamente le suddette informazioni andranno indicate nella sezione 2 della dichiarazione. Nell'ipotesi in cui le cessioni siano state effettuate in diversi Stati membri, l'operatore sarà tenuto a compilare la sezione 2 per ciascuno Stato membro di consumo, separatamente.
- Le cessioni di beni effettuate a titolo esemplificativo da un operatore italiano che aderisce all'Oss, nei confronti di un **consumatore italiano, non dovranno essere indicate nella suddetta sezione ma dovranno essere inserite nella dichiarazione Iva ordinaria.**

Pagamenti

- L'operatore iscritto all'Oss pagherà l'Iva dovuta allo Stato membro di identificazione, applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Un soggetto italiano che adotta il regime Oss, pertanto pagherà direttamente in Italia, l'importo totale risultante dalla dichiarazione Iva, relativo alle operazioni effettuate all'interno dell'UE. Sarà poi lo Stato italiano che provvederà a ripartire gli importi spettanti ai vari Stati comunitari.
- Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione della dichiarazione Iva dello sportello unico (OSS). Tuttavia, se il pagamento non viene effettuato al momento della presentazione della dichiarazione, dovrà essere effettuato non al più tardi, alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
- L'imposta relativa alle eventuali spese sostenute nello Stato membro di consumo, non potrà essere compensata con l'Iva a debito della dichiarazione Oss, ma potrà essere recuperata, se il soggetto passivo è registrato ai fini Iva nel Paese di consumo, mediante la dichiarazione Iva nazionale, in alternativa mediante la procedura di rimborso Iva.

NOVITA' E-COMMERCE DAL 01 LUGLIO 2021

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017 in vigore dal 01 luglio 2021


- Rimozione dell'attuale franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (che varia da 10 a 22)
- Introduzione di un nuovo regime Iva per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco inferiore ovvero uguale a 150 Euro. Il momento impositivo IVA coinciderà, con la data del pagamento online. Le spedizioni con prodotti di valore inferiore ovvero uguale a 150 Euro non saranno più soggette a prelievo IVA in dogana. Conseguentemente, il cedente extra-UE dovrà munirsi di partita IVA UE.
- Quando un operatore facilita, attraverso l'uso di un marketplace (ovvero negozio virtuale), portale o simili strumenti, le vendite a distanza di prodotti importati direttamente da extra-UE con valore intrinseco uguale o inferiore a 150 Euro, tale operatore economico sarà considerato quale cedente del bene a fini IVA. Il marketplace, quindi non più il cedente, sarà il vero responsabile per il soddisfacimento di tutti gli adempimenti IVA.

DICHIARAZIONI SEMPLIFICATE PER LE MERCI DI MODESTO VALORE

E' stata introdotta un'apposita procedura che **semplifica le formalità da svolgere per le operazioni di importazione** relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate **e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati**, non soggetta a vincoli e/o limitazioni (determinazione direttoriale Prot.: 344910/RU del 6 ottobre 2020).

Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei determinati requisiti di tipo oggettivo e soggettivo, tra cui:

- effettuazione di un numero minimo di 50.000 operazioni mensili di importazione;
- utilizzo del codice EORI e possesso dell'autorizzazione AEO;
- tracciabilità della filiera dall'origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
- predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all'Autorità doganale l'accesso completo ad ogni flusso logistico.



REGIME IOSS

ART. 74 SEXIES 1 DPR 633/72

Questo regime di importazione consente ai fornitori e ai marketplaces di riscuotere l'IVA sulle vendite di merci di modico valore (<150 euro), spedite o trasportate da un paese extracomunitario a client nella UE nel seguente modo:

ART. 68 CO. 1 g-ter) DPR 633/72

- L'importazione è esente da IVA
- L'IVA è pagata come parte del prezzo di acquisto dal cliente

Si tratta di un regime non obbligatorio, inapplicabile nell'ipotesi di beni soggetti ad accise. Il regime è applicabile ai seguenti soggetti:

- Fornitori stabiliti o non nella UE, che vendono ad un cliente privato nella UE beni di modico valore (<150 euro);
- Marketplaces stabiliti o non nella UE beni di modico valore (<150 euro) importati per fornitori sottostanti.

I vantaggi:

- Un fornitore o un marketplace garantiscono una transazione trasparente per il cliente che paga un prezzo comprensivo di IVA al momento dell'acquisto online.
- Il cliente ha la certezza del prezzo totale della transazione e non deve affrontare costi imprevisti da sostenere al momento dell'importazione del bene nella UE.

NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

IL RUOLO DEI MARKETPLACE NELLE VENDITE A DISTANZA ART. 2 BIS DPR 633/72

DIRETTIVA UE 2017 - 2455 DEL 5 DICEMBRE 2017 NUOVO ART. 14 BIS

Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.



La norma richiamata ha l'effetto di scindere la singola cessione di beni in due operazioni distinte:

- Una prima cessione effettuata dal fornitore nei confronti del soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica;
- Una seconda cessione effettuata da quest'ultimo nei confronti del privato

NOVITA' DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MARKETPLACE

Il trasporto dei beni è imputato alla cessione che si considera effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma, pertanto la vendita si considera effettuata nel luogo di arrivo del bene.

Il momento di effettuazione dell'operazione si verifica nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo, sia per la cessione cedente /gestore piattaforma, sia per la cessione gestore piattaforma /consumatore finale.

- Per quanto riguarda la prima cessione (cessione dal cedente all'interfaccia), se la vendita ha per oggetto beni importati, la direttiva 2006/112/Ce non si applica e il fornitore non è obbligato a emettere la fattura.
- Se, invece, la prima cessione riguarda una fornitura di beni all'interno dell'Ue, il fornitore è obbligato ad emettere fattura secondo le regole Iva dello Stato membro nel quale i beni si trovano al momento del trasferimento esente ai fini Iva.
- Per quanto riguarda la seconda cessione (fornitura dell'interfaccia al cliente), se la vendita ha per oggetto beni importati si applica quanto disposto dalla direttiva 2006/112/CE: generalmente, non vi è alcun obbligo di emettere una fattura per le forniture B2C ma gli Stati membri possono imporre l'emissione della fattura e le autorità di confine possono richiedere una documentazione utile.

NOVITA' DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MARKETPLACE

Se, invece, la vendita avviene all'interno dell'Ue, è possibile distinguere tra:

- Una cessione interna, in cui non vi è obbligo di emissione della fattura;
- Una vendita a distanza intra Ue, in cui se viene utilizzato il sistema OSS, non vi è l'obbligo di fatturazione.
- Se la piattaforma emette una fattura, si applicano le regole dello Stato membro nel quale la piattaforma è registrata all'OSS.

Se, invece, non opera attraverso l'Oss, vi è l'obbligo di emettere la fattura e le regole seguite sono quelle dello Stato membro in cui la cessione si considera effettuata.

- la piattaforma dovrà addebitare l'Iva sui beni venduti nello Stato membro di consumo e versare l'imposta.

NOVITA' DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MARKETPLACE

La piattaforma non può essere considerata soggetto fornitore se:

01

Le merci sono importate ed il loro valore è superiore a 150 euro, indipendentemente dal luogo in cui il fornitore/venditore sottostante è stabilito

02

Le merci risultano già immesse in libera pratica nell'Ue, indipendentemente dal loro valore, laddove il fornitore/venditore sottostante sia stabilito nell'Ue

NOVITA' DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MARKETPLACE

Una cessione di beni a distanza non si considera facilitata se il soggetto passivo, relativamente alla cessione di beni:



Non stabilisce, né direttamente né indirettamente, nessuno dei termini e delle condizioni in base ai quali viene effettuata la fornitura dei beni



Non è coinvolto, né direttamente né indirettamente, nell'autorizzazione dell'addebito al cliente in relazione al pagamento effettuato



Non è coinvolto, né direttamente né indirettamente, nell'ordinazione o consegna della merce



NOVITA' DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MARKETPLACE

Il soggetto passivo che gestisce la piattaforma e che ha ricevuto e fornito la merce personalmente, non è ritenuto responsabile del pagamento dell'Iva eccedente rispetto a quanto dichiarato e pagato se:

- le informazioni necessarie alla dichiarazione e al versamento dell'importo sono state trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un'interfaccia elettronica o da altri terzi,
- le informazioni sono errate
- dimostra che non sapeva né avrebbe potuto sapere che tali informazioni erano errate.

Al ricorrere di tali condizioni, la piattaforma elettronica non è responsabile della differenza dell'Iva non versata in relazione alle cessioni in questione e per le eventuali sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

Può tuttavia essere invocata la responsabilità solidale dell'effettivo fornitore laddove esista una disposizione nazionale che la preveda.

NOVITA' DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO MARKETPLACE

La piattaforma, in relazione alle cessioni per le quali si ritiene che abbia essa stessa ricevuto o ceduto beni ha un obbligo di tenuta dei registri:

- Se si avvale di uno dei regimi speciali, dovrà conservare, per almeno 10 anni, i registri previsti all'articolo 63-quater del Regolamento.
- Se non utilizza nessuno di questi regimi speciali, è obbligata alla tenuta dei registri ordinari.

Le interfacce elettroniche sono tenute alla conservazione, per ogni operazione effettuata, delle seguenti informazioni:

- nome, indirizzo postale e di posta elettronica o sito web del fornitore le cui cessioni o prestazioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:
 - il numero di identificazione Iva o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;
 - il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore;
- descrizione dei beni, valore, luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, momento della cessione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;
- descrizione dei servizi, valore, informazioni che consentano di stabilire il luogo e il momento della prestazione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione.

CASO 1

Il fornitore italiano si avvale della piattaforma elettronica (soggetto passivo spagnolo) per effettuare vendite a distanza di beni spediti dalla Cina di valore inferiore a 150 euro

Soluzione:

Per fictio iuris si considera che la piattaforma abbia acquistato e poi ceduto i beni, scindendo la vendita a distanza in due operazioni:

- La cessione effettuata dal fornitore italiano nei confronti del gestore della piattaforma (B2B) → primo trasferimento vendita senza trasporto e quindi «fuori campo Iva»
-
- La cessione effettuata dalla piattaforma spagnola nei confronti del consumatore italiano (B2C) → operazione imponibile

CASO 2

Il fornitore cinese (non stabilito nell'UE) si avvale della piattaforma elettronica (soggetto passivo spagnolo) per operazioni B2C, detiene le merci in più Stati Ue ed effettua vendite nazionali

Per fictio iuris si considera che la piattaforma abbia acquistato e poi ceduto i beni, scindendo la vendita a distanza in due operazioni:

La cessione effettuata dal fornitore cinese nei confronti del gestore della piattaforma (B2B) --> primo trasferimento «esente» Iva

La cessione effettuata dalla piattaforma spagnola nei confronti del consumatore italiano (B2C) --> operazione imponibile

NB: il gestore della piattaforma può avvalersi del regime OSS per dichiarare ed assolvere l'imposta

E-COMMERCE

Reti di imprese e consorzi



IL CONSORZIO

Posizione Iva estera intestata al Consorzio

ESEMPIO:

- le imprese produttrici emettono fattura nei confronti del consorzio;
- Il consorzio riemette fattura nei confronti dei clienti finali;
- il consorzio provvede a ripartire le spese di gestione emettendo fattura nei confronti delle imprese consorziate.



LA RETE DI IMPRESE

ESEMPIO:

- gestione della posizione estera da parte dell'impresa mandataria facente parte della rete stessa o esterna alla rete.



COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CASI PARTICOLARI

REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA

DETERMINAZIONE N. 329619/RU del 24 settembre 2020

ARTICOLO 1

1. I soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia.
2. L'autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale.
3. I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)".

Il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 1 e subordinato alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:

- effettuare un numero minimo pari a 100 reintroduzione di merce in franchigia al mese;
- essere in possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonchè per "destinatario autorizzato transito";
- identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione;
- utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU (1);
- tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
- possibilità per l'Ufficio delle Dogane di cui all'articolo 3 di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto.

E-COMMERCE: VENDITA TRAMITE DEPOSITI LOGISTICI ALL'ESTERO

Risposta a interpello n. 238/2020

IL CASO:

Esportazione definitiva di beni fuori dal territorio UE destinazione di un deposito doganale



I beni saranno estratti e sdoganati solo se quando saranno acquistati dai clienti (privati che utilizzano una piattaforma on line);

RISPOSTA:

L'Agenzia delle entrate ha affermato che non si tratta di vendite fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7 bis DPR 633/72 ma di cessioni all'esportazione non imponibile ex art. 8 DPR 633/72



Il regime di non imponibilità viene fatto retroagire con riguardo alla vendita di beni esportati che però sono ceduti solo in un momento successivo, ovvero quando non sono più esistenti nel territorio dello Stato

NB: Da valutare con particolare attenzione questa risposta e soprattutto confrontare con l'altra risposta all'interpello 273/2020 nella slide successiva

E-COMMERCE: VENDITA TRAMITE DEPOSITI LOGISTICI ALL'ESTERO

Risposta a interpello n. 273/2020

IL CASO:

Un'impresa invia i beni presso una piattaforma logistica in Belgio.
I beni saranno successivamente consegnati a clienti Ue ed Extra Ue



RISPOSTA:

Nella fattispecie prospettata secondo l'agenzia delle entrate non si configura una mera sosta tecnica pertanto l'invio della merce in deposito per la successiva consegna ai clienti Ue ed extra Ue che ne ordineranno l'acquisto va considerato distintamente dall'operazione di vendita



Trasferimento dei beni al deposito in Belgio: operazione non imponibile assimilata ad una cessione intracomunitaria con conseguente obbligo di apertura di una posizione Iva in Belgio

Successive cessioni con partenza dal Belgio saranno trattate secondo le regole vigenti in tale stato. A seconda dello stato del cessionario saranno o cessioni intracomunitarie o esportazioni

Grazie

Dott. Alberto Perani | www.coapassociati.com



albertoperani@coapassociati.it